

Decreto n. 389.17

Prot. n. 18302

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 203 dell'8 maggio 2012 pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2012;
- Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 230 del 4 novembre 2005 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" e s.m.i.;
- Visto il Codice Etico dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 412.11 del 2 novembre 2011;
- Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i. ed in particolare l'art. 9;
- Considerata la necessità di dotarsi di un "Regolamento per la disciplina del fondo di Ateneo per la premialità art. 9 Legge n. 240/2010";
- Viste le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'11 dicembre 2017 relative all'approvazione del suddetto Regolamento;

DECRETA

l'emanazione del "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ ART. 9 LEGGE N. 240/2010" nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante (All. A).

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello del presente Decreto del Rettore di emanazione e sarà pubblicato nell'Albo on line e nel sito web dell'Ateneo.

Siena, 15 dicembre 2017

IL RETTORE
(f.to Prof. Pietro Cataldi)

Il compilatore: Laura Bambagioni

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITA'
ART. 9 LEGGE N. 240/2010

ART.1

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di utilizzo del Fondo di Ateneo per la Premialità di professori e ricercatori in regime di tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi:
 - a) dell'art. 9, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;
 - b) dell'art. 1 comma 16, Legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii.

ART.2

COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse provenienti:
 - a) dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali (art. 6, comma 14, ultimo periodo della Legge n. 240/2010);
 - b) dalle somme eventualmente attribuite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – MIUR sulla base della valutazione dei risultati raggiunti dall'Ateneo effettuate dall'Anvur (art. 9, comma 1, secondo periodo della Legge n. 240/2010);
 - c) dai compensi per incarichi esterni eventualmente svolti dai docenti e ricercatori senza la preventiva autorizzazione dell'Ateneo (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.);
 - d) da finanziamenti pubblici, ovvero derivanti da enti, istituzioni ed amministrazioni, qualificate come pubbliche dalla normativa vigente;
 - e) da finanziamenti privati, ovvero risorse provenienti da persone fisiche o soggetti giuridici non pubblici ovvero da proventi di attività c/terzi.
2. I finanziamenti indicati alle lettere d) ed e) del presente articolo possono integrare il Fondo unicamente se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi.

ART. 3

MODALITA' DI UTILIZZO DEL FONDO

1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire un compenso aggiuntivo a favore di docenti e ricercatori a tempo pieno in relazione agli impegni ulteriori rispetto a quelli obbligatori in attività di ricerca, didattica e di gestione, oggetto di specifici incarichi, nonché in relazione ai risultati conseguiti, a condizione che per gli stessi non siano già corrisposte altre indennità o compensi.
2. Gli incarichi devono avere ad oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei doveri di ufficio come definiti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dell'Ateneo.
3. Gli incarichi riguardanti l'attività didattica non possono avere ad oggetto affidamenti di corsi di insegnamento o attività didattiche integrative che siano già disciplinati da apposito Regolamento di Ateneo.
4. I compensi per le attività ulteriori di ricerca, didattica e gestionale, sono attribuiti sulla base di criteri premiali e parametri definiti ex ante dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e previa formalizzazione dell'incarico da parte del

Rettore, nel rispetto degli obiettivi che l'Ateneo fissa ogni tre anni all'interno del piano strategico.

5. Possono altresì essere attribuiti compensi aggiuntivi a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che abbiano contribuito all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati, nei limiti delle risorse attribuite al Fondo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettere d) ed e), del presente Regolamento.
6. I compensi previsti dal presente articolo, definiti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico e nei limiti delle risorse del Fondo.

ART. 4

LIMITE MASSIMO PER I COMPENSI INCENTIVANTI

7. I compensi aggiuntivi riconosciuti al personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo del presente Regolamento non possono superare il limite di cui alla normativa vigente.

ART. 5

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui all'articolo 3 comma 1, sono attribuiti dal Rettore, eventualmente anche su proposta del Direttore del Dipartimento, del Direttore della SSDS e dei Direttori dei Centri.
2. Le proposte di incarico e i provvedimenti di attribuzione devono descrivere dettagliatamente il contenuto dell'incarico, individuare la copertura finanziaria e indicare tutti gli elementi utili per la verifica dei risultati.
3. Non possono essere affidati con le modalità di cui al presente Regolamento incarichi di natura professionale.

ART. 6

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi sono erogati con decreto del Rettore secondo le modalità specificate nel decreto di conferimento dell'incarico, previa istruttoria e verifica dell'effettiva copertura finanziaria.
2. Per gli incentivi legati agli incarichi di ricerca, il pagamento del compenso avviene al ricevimento del saldo del finanziamento previsto. Nel caso di progetti pluriennali, ove sia possibile attestare la copertura finanziaria in corso di progetto, il Consiglio di Amministrazione può definire l'erogazione di quota parte del compenso, anche con cadenza mensile, nel rispetto in ogni caso del limite massimo percentuale definito dal rapporto tra finanziamento incassato e finanziamento previsto e previa verifica della copertura finanziaria.
3. I compensi di cui all'articolo 3, comma 5 sono attribuiti dal Rettore, su richiesta del personale docente (professori e ricercatori) e tecnico amministrativo che abbia contribuito all'acquisizione dei finanziamenti, nei limiti di quanto definito dal Consiglio di Amministrazione. Tali compensi, a valere sui finanziamenti recuperati, sono erogati dopo la riscossione dell'intero ammontare finanziario previsto dalle commesse che il beneficiario del compenso ha contribuito a far acquisire.
4. Tutti i compensi di cui al presente regolamento sono assoggettati alle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste per i redditi da lavoro dipendente.

ART. 7

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ed eventuali modifiche e/o integrazioni, entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto del Rettore di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.